m amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0006060.04-03-2016
Come da oggetto alla presente posta certificata, riporto le osservazioni Q.R.A. Sia P.D. lotto Verona/BivioVicenza Ai sensi Dlgs 152/2006 e s.m.i.

Manuel Brusco Consigliere Regionale M5S Veneto

Ministerodell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DirezioneGenerale per le Valutazioni Ambientali DivisioneII Sistemi di Valutazione Ambientale

ViaCristoforo Colombo 44

00147Roma

DGSalvaquardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Oggetto:OsservazioniQ.R.A. Sia P.D. lottoVerona/Bivio Vicenza ai sensi Dlqs152/2006 es.m.i.

Vengono trasmesse le osservazioni, al Quadro Ambientaledello Studio di Impatto Ambientale accluso al progettodefinitivo del primolotto funzionale, Verona Porta Vescovo /Bivio Vicenza.

OSSERVAZIONE N 1

Il codice dei contratti stabilisce agli art. 93comma 6 e 112, che oggetto di verifica sia la completezza deglielaborati progettualie la loro rispondenza alla normativa vigente. Il regolamento DPR 507/2010 (art51,52,53,54,55,56 e57) precisa, che le verifiche sono condotte sulladocumentazione progettuale per ciascuna fase, sul livello diprogettazione, conriferimento ai sequenti aspetti del controllo:

- a) affidabilità, intendendosi per affidabilità laverifica dell'applicazione delle normespecifiche e delle regole tecniche diriferimento adottate per la redazione del progetto e la verifica dellacoerenzadelle ipotesi progettuali, poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
- b) completezza ed adequatezza, intendendosi percompletezza ed adequatezza la verifica della corrispondenza deinominativi deiprogettisti a quelli titolari dell'affidamento e la verifica dellasottoscrizione dei documenti perl'assunzione delle rispettive responsabilità; la verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tuttiglielaborati previsti per il livello del progetto da esaminare; la verificadell'esaustività del progetto infunzione del quadro delle esigenze; laverifica dell'esaustività delle informazioni tecniche edamministrative contenute nei singoli elaborati; la verifica

dell'esaustività delle modificheapportate al progettoa seguito di un suo precedente esame e la verificadell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare diincarico diprogettazione.

La commissione Via speciale, ai sensi dell'art185 dlgs 163/2006 entro 30 giorni dalla presentazione delprogetto definitivocomunica al soggetto proponente le "eventualidifformità tra questo e il progettopreliminare".

In data 30 novembre 2015 la società Italferr Spaha attivato, per conto di Rfi Spa concessionaria delprogetto av Verona /Padovaprocedura per pubblica utilità e progetto definitivo lotto funzionale Verona PV/BivioVicenza. Nell'annuncio nessuna procedura di Via riguardava il segmentoterminale del lotto rappresentato dalla trattaMontebello /Bivio Vicenza, maisottoposta a Via, e nemmeno la variante di 17 Km di San Bonifacio rispetto alprogettopreliminare approvato con delibera Cipe 94/2006. Delibera Cipe la cuivalidità è stata riaffermata condelibera Cipe del 10 novembre 2014, pubblicatasulla GU n. 57 del 10 marzo 2015. Un progetto definitivo quindi senzaquantorichiesto dall'Allegato XXI, di cui all'art 164 del Codice Appalti.

In data 30 gennaio il General concractor Iricav 2ha annunciato come da norma su due quotidiani l'avvio diprocedura di Via sultratto modificato di San Bonifacio e da Montebello a Bivio Vicenza. Il codiceunico di progetto è J41E9100000009 mentre quello identificativo di gara è3320049F17.

Non risultano ai sottoscritti pronunciamentidella Commissione Speciale Via, in ottemperanza al quanto dispostodal comma 41ettere a) e b) art 185 dlgs 163/2006. Atteso che significative perdite di valorepatrimoniali si sono conseguite con l'annuncio del 30 novembre e conmissivedel Comune di San Bonifacio a potenziali espropriandi, che sarebbero tali soloin conseguenza di un procedimentodifforme da norme interne e comunitarie, sichiedono risposte chiarificatrici alla Commissione Via e al ResponsabiledelProcedimento del Ministero dell'Ambiente.

OSSERVAZIONE N 2

L'articolo 166 del Codice Appalti al comma 5 terprescrive che la procedura di approvazione dl progettodefinitivo puòriguardare anche "progetti definitivi parziali". Tale procedura è subordinataperòal rispetto di due condizioni :

a) "i progetti parziali devono essere riferiti a lotti idonei a costituire partefunzionale, fattibile e fruibile dell'interaopera";

b) "siano dotati di copertura finanziaria".

Resta in ogni caso ferma la validità dellavalutazione di impatto ambientale effettuata con riguardo alprogetto preliminare relativo all'interaopera. Atteso che, in applicazione del comma 5 dell'art.167, il soggettoaggiudicatore ha la facoltà di iniziare "la procedura di localizzazione dell'opera e divalutazione di impatto ambientale sulla scorta del progetto definitivo, anche indipendentemente dalla redazione e dalla approvazione del progetto preliminare", appare vincolante ilgiudizio di valutazione di impatto ambientale

sull'interoprogetto e non su tratti parziali di esso.

Inoltre le disponibilità finanziarie esistentisono inferiori al 10% previsti dalla norma, che èriferita al costo dell'interaopera e non del progetto. Il costo dell'intera opera è stimato pari a 5.592milionidi euro e sono presenti disponibilità pari a 459 milioni di euroriferiti al lotto Verona P.V./Bivio Vicenza.(fonte: Sistema Informativo LeggeOpere Strategiche della Camera dei Deputati gestito dal Servizio StudidellaCamera).

Ulteriore chiarimento deriva dal comma 230 dellalegge di stabilità 2015, in cui la percentuale dirisorse disponibili è riferitaall'intera opera. Ulteriore chiarimento deriva dalla legge 191/2009, chehaistituito il lotto costruttivo articolo 2 commi 232, 233 e 234.

Appare infine non rispettata nemmeno lacondizione della funzionalità del lotto considerato, ches'innesta la linea inprogetto non dal nodo di Verona, che non ha un progetto costruttivo, e terminaal Bivio Vicenzadove i binari da 4 diventano due con innesto a "raso" contutte le limitazioni alla funzionalità che si possonoimmaginare.

OSSERVAZIONE N 3

Il general concractor, a seguito lodo arbitraledel marzo 2012, è obbligato a subappaltare il 60% delleopere. Il Veneto èoggetto di indagini varie, per la verifica di presenze di associazionidelinquenziali di rangonazionale che tentano di incunearsi negli appaltipubblici. Il dl del 24-1-2012, convertito nella legge n. 27 del 24marzo 2012, integrato dal dl n. 29 del 24 marzo 2012, convertito nella legge n.62 del 18 maggio 2012, all'articolo 5 ter recita: "Al fine di promuovere l'introduzione di principietici nei comportamenti aziendali, all'Autoritàgarante della concorrenza e delmercato è attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifichenormativenecessarie al persequimento del sopraindicato scopo anche in rapportoalla tutela dei consumatori, nonché diprocedere, in raccordo con i ministeridella Giustizia e dell'Interno, alla elaborazione ed all'attribuzione, suistanzadi parte, di un rating dilegalità ", " secondo i criteri e le modalità stabilite da unregolamentodell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (,,,,). Del ratingattribuito si tiene conto insede di concessione di finanziamenti da partedelle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso alcredito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del ministro dell'Economia e delleFinanze e delministro dello Sviluppo economico ,,(,,,,) Gli istituti dicredito che omettono di tener conto del ratingattribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti atrasmettere alla Bancad'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni delladecisione assunta". Il Mise con decreto n. 57 dello febbraio 2014 haassolto a quanto disposto dalla norma, come pure l'Agcom, predisponendo imoduli. Costituirebbe vincolo di trasparenza procedurale, tutela economicasciale e soprattuttosalvaguardia

ambientale la richiesta del $rating$ di legalità per i lavorisubappaltati dal GeneralConcractor.